



G. 30646

Sent. n. 188/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

in composizione monocratica

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 30646 del registro di Segreteria su ricorso
proposto da:

P. P. (c.f. Omissis), nato a Omissis, il Omissis, residente in Omissis
alla Via Omissis, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in
calce al ricorso, dall' avv. Ignazio Sposito (CF. SPSSGNZ79E12G812G)
del foro di Nola con indirizzo PEC avvocatosposito@pec.it e numero
di fax 081.19256509, ed elettivamente domiciliato presso il medesimo,
all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato.

Nei confronti di

INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato
e difeso, in forza di procura generale alle liti, dall'Avv. Giulio Peco,
con domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè n.1;

nonché di

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del
Presidente *pro tempore*, con sede in Roma alla Piazza Colonna n. 370,
00187,

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, in persona del

	ministro <i>pro tempore</i> , con sede in Roma, alla via XX Settembre, n. 97,	
	00186,	
	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI , in	
	persona <i>pro tempore</i> , con sede a Roma alla Via Veneto, 56, tutti	
	rappresentati e difesi <i>ex lege</i> dall'Avvocatura distrettuale dello Stato	
	di Milano, presso i cui uffici, in Milano, Via Freguglia, n. 1, sono	
	domiciliati per legge, all' indirizzo pec	
	ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it .	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	Esaminati gli altri atti e i documenti di causa;	
	Tenuta l'udienza del 17.10.2024, presenti, per l'INPS, su delega	
	dell'avv. Giulio Peco, l'avv. Schettino, nessuno presente per il	
	ricorrente e per gli altri convenuti, regolarmente costituiti in giudizio;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	La parte ricorrente, <i>ex</i> dipendente della Polizia di Stato a	
	riposo da Omissis con un trattamento pensionistico annuale pari ad	
	euro 41.360,08 lordi dal Omissis, domanda l'accertamento del diritto	
	alla corresponsione del trattamento pensionistico rivalutato senza il	
	blocco imposto dall'art. 1, c. 309 della l. 29 dicembre 2022 n. 197, con	
	ogni conseguente statuizione tra cui la condanna dell'INPS alla	
	"restituzione" delle somme indebitamente non erogategli, oltre il	
	risarcimento del conseguente danno.	
	In estrema sintesi, secondo il ricorrente, il grave pregiudizio	
	subito per effetto della normativa da ultimo intervenuta, anche a	
	2	

	causa dei precedenti interventi legislativi simili, violerebbe diritti	
	costituzionalmente tutelati con conseguente illegittimità	
	costituzionale della normativa vigente.	
	In punto di diritto, quindi, il ricorso <i>“viene introdotto per</i>	
	<i>provocare nuovamente l'intervento della Corte Costituzionale sull'attuale</i>	
	<i>meccanismo di rivalutazione delle pensioni”</i> .	
	A tal fine vengono prospettati plurimi profili di	
	incostituzionalità del meccanismo di blocco/raffreddamento della	
	perequazione disposto con il citato comma 309 che, di fatto,	
	rappresenterebbe un prelievo di natura tributaria incidente in termini	
	di valore reale del reddito pensionistico percepito.	
	In sostanza, quindi, la norma si porrebbe in contrasto con gli	
	art. 36, 38 della Costituzione, in quanto priva di quei presupposti	
	richiesti dalle sentenze della Corte Costituzionale che si sono già	
	espresse sul tema, tra cui la n. 250/2017, violando, inoltre il legittimo	
	affidamento sul “diritto quesito” alla rivalutazione del trattamento	
	pensionistico.	
	L'incostituzionalità del comma 309 dell'art. 1 della L. 197/2022	
	deriverebbe, inoltre, dalla violazione dei principi recati dall'art. 3 e 53	
	della Costituzione, in quanto secondo la tesi del ricorrente le risorse	
	risparmiate non sarebbero destinate <i>“ad «un circuito di solidarietà</i>	
	<i>interna al sistema previdenziale» (come nella fattispecie oggetto della</i>	
	<i>sentenza n. 234 del 2020), ma ad un «prelievo di natura sostanzialmente</i>	
	<i>tributaria», comportante «una decurtazione patrimoniale definitiva del</i>	
	<i>trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo</i>	
	3	

ammontare» (sentenze n. 116 del 2013 e n. 241 del 2012), che – come tale – non può sottrarsi ai principi di universalità dell'imposizione tributaria e di progressività, di cui all'art. 53 Cost.".

Sotto un diverso profilo, la norma censurata determinerebbe anche un'ingiustificata e del tutto irragionevole disparità di trattamento tra i pensionati e i lavoratori attivi, in quanto farebbe gravare solo sui primi il conseguimento del necessario risparmio di spesa, nonostante questi costituiscano – a tutti gli effetti- una categoria debole come affermato dalla sentenza della Consulta n. 208/2014.

Sempre con riferimento al sopra esposto profilo di censura, la norma sarebbe quindi in contrasto con le norme di diritto europeo in materia di uguaglianza, tra cui l'art. 21 recante il principio di non discriminazione in ragione dell'età secondo quanto stabilito dal Regolamento n. 883/2004 del Parlamento Europeo del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale), al cui art. 1 si rinviene che "*considerando che le norme di coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale s'inseriscono nel quadro della libera circolazione dei lavoratori cittadini degli Stati membri e devono perciò contribuire al miglioramento del loro tenore di vita e condizioni di lavoro garantendo all'interno della Comunità, da un lato a tutti i cittadini degli Stati membri la parità di trattamento di fronte alle diverse legislazioni nazionali e, dall'altro, ai lavoratori e ai loro rispettivi aventi diritto il beneficio delle prestazioni di sicurezza sociale, qualunque sia il luogo di occupazione o di residenza*".

	Il ricorrente conclude, quindi, riportando un’analisi degli	
	effetti della perequazione di cui alla L. 197/2022 sull’indicizzazione	
	delle pensioni secondo i vari scaglioni, instando per l’accoglimento	
	delle domande formulate nell’atto introduttivo del giudizio, previa	
	rimessione alla Corte costituzionale della questione incidentale di	
	legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della l. n. 197/2022	
	per i profili esposti in diritto e alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art.	
	267 TFUE.	
	L’INPS si è costituito in giudizio eccependo, preliminarmente,	
	l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 152 c.g.c. stante la	
	genericità dell’atto introduttivo dal quale non sarebbe neppure	
	evincibile a quale fascia, tra quelle introdotte dalla censurata	
	normativa, appartenga il ricorrente.	
	Nel merito la difesa dell’ente previdenziale, ripercorrendo i	
	principi espressi dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 70/2015	
	e n. 234/2020, argomenta in ordine all’infondatezza delle tesi esposte	
	nel ricorso e all’insussistenza dei profili di illegittimità costituzionale	
	e rispetto della normativa sovranazionale prospettati.	
	Si sono costituiti anche la Presidenza del Consiglio, il	
	Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e	
	delle Politiche Sociali eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità	
	del ricorso, ovvero in subordine la nullità, per indeterminatezza della	
	<i>causa petendi</i> . Anche per la difesa erariale, infatti, il ricorso sarebbe	
	privo di qualsiasi riferimento agli elementi fattuali costitutivi del	
	diritto fatto valere, quale ad esempio l’omessa menzione della natura	
	5	

	pubblica o privata del rapporto di lavoro a monte della prestazione	
	previdenziale sì da non consentire nemmeno di verificare la	
	sussistenza della giurisdizione contabile, stante l'assoluta	
	indeterminatezza della domanda.	
	Sempre in via preliminare, l'avvocatura distrettuale eccepisce il	
	difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni convenute	
	che sarebbero del tutto estranee alla pretesa azionata e al rapporto	
	controverso. Tale aspetto troverebbe, infatti, conferma nel tenore	
	delle conclusioni rassegnate che formulano richiesta di condanna nei	
	soli confronti dell'ente di previdenza.	
	Nel merito i convenuti eccepiscono l'infondatezza delle	
	domande, evidenziando come la genericità del ricorso non consenta	
	una effettiva valutazione della rilevanza delle censure di illegittimità	
	prospettate oltre che l'inammissibilità delle stesse in quanto	
	manifestamente infondate, avuto riguardo ai contenuti della	
	sentenza n. 234 del 2020 con la quale la Consulta, facendo ampio	
	richiamo a principi già precedentemente enunciati dalla	
	giurisprudenza costituzionale, ha dichiarato l'infondatezza di	
	questioni del tutto sovrapponibili a quelle articolate nel ricorso,	
	ritenendo conforme alla costituzione il meccanismo perequativo	
	previsto dell'articolo 1, comma 260 della legge 145 del 2018, in termini	
	sostanzialmente analoghi alle norme di legge contestate nel presente	
	giudizio.	
	All'odierna udienza - presente solo il patrocinatore dell'INPS,	
	che si è riportato ai propri scritti insistendo per il rigetto del ricorso- il	
	6	

	giudizio è passato in decisione, con formalizzazione del dispositivo	
	nel verbale d'udienza.	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare devono essere respinte le eccezioni di	
	inammissibilità/nullità del ricorso sollevate da tutti convenuti.	
	Il ricorso, sebbene generico in quanto riferito ad una pluralità di	
	ricorrenti, contiene tutti gli elementi richiesti dalla legge a pena di	
	inammissibilità.	
	I documenti allegati all'atto introduttivo consentono di determinare i	
	fatti salienti della pretesa azionata, nonostante l'esposizione succinta	
	degli stessi, con particolare riferimento all'appartenenza alla seconda	
	fasce di meno elevato trattamento pensionistico oltre che la	
	sussistenza dei presupposti radicanti la giurisdizione di questa Corte.	
	2. Va anche respinta l'eccezione di difetto di legittimazione	
	passiva svolta dalle Amministrazioni convenute, considerato che la	
	domanda, come formulata dal ricorrente, ha come presupposto	
	l'illegittimità costituzionale della norma ostativa al riconoscimento	
	del diritto vantato di cui al comma 309 dell'art. 1 della Legge di	
	bilancio per il 2023, sicché sotto questo profilo non si può sostenere	
	che i convenuti citati siano estranei alla controversia.	
	3. Nel merito, invece, il ricorso non merita accoglimento in	
	quanto i lamentati profili di illegittimità costituzionale e	
	sovranazionale appaiono manifestamente infondati alla stregua delle	
	considerazioni che seguono che, ai sensi dell'art. 17, c. 1 delle norme di	
	attuazione del c.g.c., saranno illustrati anche con rinvio al contenuto	
	7	

degli scritti difensivi e atti di causa oltre che a precedenti giurisprudenziali conformi di questa Sezione, in ossequio al principio di sinteticità di cui all'art. 5 c.g.c..

3.1 Come puntualmente ricordato dai convenuti, la Corte Costituzionale è più volte intervenuta nella materia oggetto del presente giudizio con numerose sentenze che consentono di ricostruire sistematicamente l'istituto giuridico della perequazione automatica delle pensioni.

Come ricordato in una recentissima sentenza della Corte dei conti, Sez. FVG n. 11/2024 *“La giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito l'importanza della perequazione automatica delle pensioni, in quanto rappresenta un meccanismo volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza, sancito dall'art. 38 secondo comma della Costituzione, ed il principio di sufficienza della retribuzione, di cui all'art. 36 della Costituzione, principio applicato per costante giurisprudenza anche ai trattamenti di quiescenza, intesi quale retribuzione differita (ex plurimis Corte Cost. sent. 70/2015, par. 8). La stessa giurisprudenza costituzionale ha, tuttavia, sempre ribadito, nelle molteplici occasioni in cui è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle diverse ipotesi di “raffreddamento”, o addirittura di blocco della perequazione susseguitesi nel tempo, che i principi costituzionali sopra richiamati non impongono il riconoscimento integrale della rivalutazione a tutti i lavoratori in quiescenza, in quanto il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione delle modalità di attuazione e nella quantificazione dei coefficienti di perequazione, “alla stregua delle risorse*

finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze

minime di protezione della persona” (ex plurimis Corte cost. sentenza n.

316/2010 par. 3.1-3.2; sentenza n. 234/2020 par. 15.2.1).”

Dalla disamina delle pronunce del giudice costituzionale si ritrae,

quindi, da un lato l’affermazione dell’insussistenza nel nostro

ordinamento di un “diritto quesito” alla integrale rivalutazione del

trattamento pensionistico, in particolare per le pensioni più elevate e,

dall’altro la possibilità di limitare il meccanismo perequativo

pensionistico secondo parametri di ragionevolezza, specificati

espressamente dalla stessa giurisprudenza costituzionale.

3.2 Prima di passare ed esaminare i profili di illegittimità

costituzionale lamentati dal ricorrente, va evidenziato che il Sig. P.

risulta titolare di un trattamento pensionistico inferiore a 6 volte il

trattamento minimo INPS di €. 598,61, rientrante, perciò, nella

seconda fascia prevista dalla norma.

Pertanto, alla fattispecie in discorso appaiono pacificamente

applicabili le coordinate ermeneutiche più volte ribadite dalla

giurisprudenza costituzionale in ordine all’ampio margine di

discrezionalità di cui il legislatore dispone nell’individuazione delle

modalità di attuazione e dei coefficienti di perequazione in

considerazione “*delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia*

irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona” (Corte

cost. n. 316/2010 e n. 234/2020).

In particolare, secondo gli insegnamenti del giudice costituzionale,

sono da considerarsi ragionevoli le scelte operate dal legislatore che,

	disponendo una disciplina differenziata dei coefficienti di	
	perequazione in base all'importo delle pensioni, perseguano un	
	<i>“progetto di eguaglianza sostanziale, conforme al dettato dell’art. 3 co. 2</i>	
	<i>Cost.”</i> (Corte cost. sentenza n. 70/2015).	
	Ciò avviene, come nel caso della legge di bilancio 2023 qui in esame,	
	attraverso una limitazione graduale e proporzionata della	
	perequazione automatica annuale che tenga conto del cd. dato	
	quantitativo che permette di differenziare le limitazioni in base	
	all'importo dei trattamenti di quiescenza dal quale dipende, altresì,	
	un diverso margine di resistenza al fenomeno inflazionistico di	
	erosione della capacità di acquisto. (Corte cost. sent. n. 234/2020).	
	Si è visto, infatti, che solo il blocco integrale della perequazione	
	automatica può comportare profili di irragionevolezza della misura	
	tali da cozzare con il principio di adeguatezza enunciato nell’art. 38,	
	comma secondo della Costituzione, sicché i lamentati profili di	
	illegittimità costituzionali del comma 309 in discorso appaiono	
	infondati, poiché la disposizione assicura (secondo il meccanismo	
	stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23.12.1998 n. 448) una quota	
	perequativa del 53% per la seconda fascia – ridotta ma non	
	meramente simbolica – che induce a ritenere che essa non violi i	
	principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza.	
	La norma censurata di illegittimità costituzionale appare, ad avviso di	
	questa Corte, rispettare anche il cd. dato economico finanziario,	
	ovvero la considerazione delle esigenze finanziarie sottese alla	
	scelta discrezionale del legislatore, che devono essere illustrate nel	
	10	

	dettaglio con motivazione riferita a dati oggettivi emergenti dalla	
	relazione tecnica di accompagnamento, nonché della finalità	
	“endoprevidenziale” del risparmio di spesa perseguito dal legislatore	
	che ne esclude l’asserita natura tributaria della misura e,	
	conseguentemente, i lamentati profili di violazione dell’art. 53 Cost..	
	Va, infatti, ricordato che il sistema previdenziale per sua natura	
	dipende da fattori di natura economico-finanziari contingenti, i cui	
	riferimenti statistico-attuariali – a differenza di quanto avviene per le	
	rendite di capitale – sono riferiti alla sostenibilità dell’intero sistema	
	previdenziale, in relazione alla situazione occupazionale ed	
	economica generale, che per il soddisfacimento delle necessità	
	previdenziali impiega direttamente nell’anno corrente i contributi	
	incassati nell’anno solare, integrati dai trasferimenti dello Stato	
	operati carico della fiscalità generale (cd. gestione a ripartizione).	
	Orbene, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal	
	ricorrente, la relazione al disegno di legge di bilancio 2022-2024,	
	illustra come il legislatore abbia introdotto nell'ambito previdenziale	
	specifiche misure di accesso al pensionamento in deroga alle regole	
	generali nonché misure di sostegno sociale, oltre che per l'uscita	
	anticipata di lavoratori dipendenti, che trovano ragionevole	
	copertura finanziaria anche attraverso la modulazione della	
	perequazione delle pensioni introdotta con il comma 309 (<i>“In ambito</i>	
	<i>previdenziale si introduce per il solo anno 2022 un regime di accesso al</i>	
	<i>pensionamento con un minimo di 64 anni di età e 38 anni di anzianità</i>	
	<i>contributiva (0,18 miliardi nel 2022, 0,68 miliardi nel 2023, e 0,54 miliardi</i>	
	11	

	<i>nel 2024) e sono prorogati per l'anno 2022 i regimi del trattamento</i>	
	<i>pensionistico anticipato, c.d. opzione donna, (0,1 miliardi nel 2022, 0,3</i>	
	<i>miliardi nel 2023 e 0,5 miliardi nel 2024) e ape sociale con estensione ad</i>	
	<i>altre categorie professionali (0,14 miliardi nel 2022, 0,28 miliardi nel 2023 e</i>	
	<i>0,25 miliardi nel 2024). È istituito, inoltre, uno specifico fondo con una</i>	
	<i>dotazione pari a 0,15 miliardi per l'anno 2022 e 0,2 miliardi annui nel</i>	
	<i>biennio successivo finalizzato a favorire, su base convenzionale, l'uscita</i>	
	<i>anticipata dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che</i>	
	<i>abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni. Ulteriori risorse</i>	
	<i>sono destinate all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva</i>	
	<i>perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle</i>	
	<i>Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (0,12 miliardi nel</i>	
	<i>triennio 2022-2024)).</i>	
	Non è dubitabile, quindi, secondo il quadro normativo riportato, che	
	il raffreddamento della rivalutazione automatica dei trattamenti	
	pensionistici di elevato importo è stato disposto con una finalità	
	“endoprevidenziale” di concorso agli oneri di finanziamento di un	
	più agevole pensionamento anticipato, considerato funzionale al	
	ricambio generazionale dei lavoratori attivi.	
	Conseguentemente le esigenze di bilancio espressamente enunciate,	
	affiancate dal dovere di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione,	
	principio declinato oltre che sul piano politico anche sul versante	
	economico-sociale, forniscono ragionevole giustificazione alla	
	modulazione percentuale della perequazione in proporzione	
	all'ammontare del trattamento pensionistico percepito a partire da	
	12	

		quelli pari e superiori a cinque volte la pensione minima.	
		Posto, quindi, che il prelievo sul trattamento pensionistico risulta	
		devoluto a «un circuito di solidarietà interna al sistema	
		previdenziale», va correttamente inquadrato nel <i>genus</i> delle	
		prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 Cost., e si	
		sottrae quindi al principio di universalità dell’imposizione tributaria,	
		di cui all’art. 53 Cost., potendo trovare un’autonoma giustificazione	
		nei principi solidaristici sanciti dall’art. 2 Cost. (Corte cost. ordinanza	
		n. 22 del 2003).	
		Anche sotto questo aspetto, quindi, il lamentato vizio di	
		costituzionalità rappresentato dal ricorrente non appare fondato.	
		Analogamente, non appare sussistere, con riferimento alla norma in	
		esame, una violazione del cd. limite temporale che determini una	
		“paralisi” del meccanismo di perequazione automatica che finisca per	
		incidere in via definitiva sulle pensioni di maggiore consistenza.	
		Secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n.	
		234/2020 “ <i>in linea generale, ogni misura di blocco o limitazione della</i>	
		<i>rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici «non può che essere</i>	
		<i>scrutinata nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui si</i>	
		<i>inserisce» (sentenza n. 250 del 2017). Non può ipotizzarsi, di per sé, una</i>	
		<i>sorta di “consumazione” del potere legislativo dovuta all’effettuazione di uno</i>	
		<i>o più interventi riduttivi della perequazione, ma il nuovo ulteriore</i>	
		<i>intervento è comunque legittimo ove risulti conforme ai principi di</i>	
		<i>ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, sulla base di un giudizio non</i>	
		<i>limitato al solo profilo della reiterazione, bensì inclusivo di tutti gli elementi</i>	
		13	

rilevanti. D'altro canto, come già detto, anche per le pensioni di elevato importo, «la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità» (sentenza n. 316 del 2010). L'intervento sulla perequazione realizzato dalla norma oggi censurata non ha tuttavia l'effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo più elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici gradualmente e proporzionati. "

Le prefate considerazioni appaiono applicabili anche alla norma introdotta con la legge di bilancio per il 2023, dovendosi rilevare che il precedente intervento di raffreddamento della rivalutazione previsto dalla l. 160/2019 è risultato sostanzialmente inoperante con riferimento agli anni 2020-2021, stante il tasso di inflazione prossimo allo zero registrato in suddetto periodo (cfr. relazione illustrativa pg. 74).

Da ciò discende che ad oggi, non può ritenersi che la previsione di cui al comma 309 della legge 197/2022 determini, attraverso il meccanismo di trascinamento, un eccessivo aggravio delle misure restrittive in vigore negli anni precedenti.

Né ad una diversa conclusione può addivenirsi per effetto dell'aumento del tasso di inflazione verificatosi nel 2022 e 2023, dovendosi a tal fine rilevare da un lato l'esclusione dalla riduzione della perequazione delle pensioni fino a quattro volte il trattamento

	minimo (mentre nel precedente intervento l’esclusione riguardava le	
	pensioni fino tre volte il trattamento minimo) e dall’altro la mancata	
	puntuale specificazione da parte del ricorrente – rientrando nella	
	seconda fascia - di elementi tali da dimostrare che la misura adottata,	
	comportante comunque un aumento percentuale del trattamento del	
	53%, abbia irragionevolmente compromesso i margini di resistenza	
	connaturati a tale posizioni di reddito.	
	Come correttamente evidenziato dal Tribunale di Milano, “il	
	meccanismo adottato prevede la piena perequazione per i trattamenti	
	pensionistici di importo fino a quattro volte il minimo (euro 2.101,52),	
	laddove per gli importi superiori non si hanno gli aumenti per fasce, ma la	
	rivalutazione del 7,3% è applicata, sugli importi lordi mensili, in misura	
	secca, e ridotta secondo le seguenti misure percentuali:	
	85% per gli importi compresi tra euro 2.101,52 e 2.626,90 (tra 4 e 5	
	volte il minimo): aumento del 6,205% ;	
	53% per gli importi compresi tra euro 2.626,90 e 3.152,28 (tra 5 e 6	
	volte il minimo): aumento del 3,869%;	
	47% per gli importi compresi tra euro 3.152,28 e 4.203,04 (tra 6 e 8	
	volte il minimo): aumento del 3,431%;	
	37% per gli importi compresi tra euro 4.203,04 e 5.253,80 (tra 8 e 10	
	volte il minimo): aumento del 2,701%;	
	32% per gli importi superiori a 5.253,80 (10 volte il minimo):	
	aumento del 2,336%. gli importi compresi tra euro 4.203,04 e 5.253,80 (tra	
	8 e 10 volte il minimo): aumento del 2,701%;	
	32% per gli importi superiori a 5.253,80 (10 volte il minimo):	
	15	

aumento del 2,336% “(Tribunale Milano sent. n. 2399/2023).

3.3 Le ragioni sopra esposte, per le quali si ritengono manifestamente infondate le censure di illegittimità eccepite dal ricorrente, in quanto meramente ripetitive di questioni già respinte al giudice delle leggi, escludono anche i profili di illegittimità prospettati con riferimento ai principi di proporzionalità e non discriminazione di matrice eurounitaria (art. 21 Carta di Nizza). In particolare, appare del tutto generica ed immotivata la lamentata violazione dell’art. 25 della Carta di Nizza con riferimento ai diritti degli anziani riconosciuti e rispettati dall’Unione, mentre prive del tutto di ogni allegazione sono i profili di illegittimità per violazione della CEDU, circostanza che esime il giudice da prendere posizione su tali profili.

3.4 Concludendo, conformemente ai principi della giurisprudenza costituzionale sopra richiamati, nel caso di specie non si ravvisano violazioni dei principi costituzionali ed eurounitari evocati in ricorso, risultando rispettati i limiti già precedentemente enunciati dalla giurisprudenza costituzionale nelle numerose pronunce sopra richiamate, nonché da ultimo nella sentenza n. 234/2020 che ha dichiarato l'infondatezza di questioni del tutto sovrapponibili a quelle articolate nel ricorso, ritenendo conforme alla Costituzione il meccanismo perequativo previsto dell'articolo 1, comma 260 della legge 145 del 2018, in termini sostanzialmente analoghi alle norme di legge contestate nel presente giudizio.

